

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositato il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. — [REDAZIONE] ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello di Catania con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 7 luglio 2016: detto provvedimento aveva revocato l'autorizzazione, data al ricorrente, quanto alla dimora, da parte dello stesso, nell'appartamento di cui era comproprietario insieme alla moglie, [REDAZIONE]

La Corte di appello rilevava che il reclamo risultava essere stato depositato in data 6 settembre 2016, e quindi tardivamente rispetto alla notificazione del provvedimento di primo grado, attuata a norma dell'art. 140 c.p.c., la quale si era perfezionata il 25 luglio dello stesso anno.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo; [REDAZIONE] intimata, non ha svolto difese.

3. — Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 *bis*, comma 7, d.l. n. 179/2012. Con riguardo al deposito del reclamo, attuatosi con modalità telematica, l'istante rileva che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata al momento della ricezione della busta telematica nella casella di posta certificata aveva avuto luogo il 5 settembre 2016, alle ore 18:48; assume, poi, che

nessun rilievo poteva ricoprire, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell'ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell'intervento della cancelleria al momento dell'accettazione della busta telematica: comunicazione, quest'ultima, che effettivamente risaliva al 6 settembre 2016.

2. — Il ricorso è fondato

La ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la seconda comunicazione attestante la ricezione della busta telematica nella casella PEC del Ministero della giustizia, ha avuto luogo non il 6 settembre 2016, ma il giorno precedente: ciò emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza del 10 novembre 2016 avanti alla Corte di appello (cui il Collegio ha accesso, essendo essa riferita alle attività relative al deposito telematico: incumbente che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe male apprezzato, incorrendo in *error in procedendo*).

Ora, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 *bis*, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo

le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982).

3. — Il decreto impugnato è dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese afferenti il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione Civile, in data 2 luglio 2020.

Il Presidente
